

STATUTO VERSIONE ATTUALE	STATUTO CON REVISIONI
STATUTO Art. 1. Costituzione È costituita a tempo indeterminato un'associazione senza fine di lucro regolamentata dal presente statuto e dalle leggi vigenti in Italia. L'associazione è fondata nel 2009 dalle aziende: AstraZeneca S.p.A., Enel S.p.A., Ikea Italia Retail S.r.l., UniCredit S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Nuovo Pignone S.p.A., Consorzio delle Aziende Johnson & Johnson, Microsoft S.r.l., McKinsey & Company Inc. Italy, The McGraw-Hill Companies S.r.l. e Luxottica Group S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A. riveste il ruolo di associato fondatore aggiunto. Art. 2. Denominazione L'associazione assume la denominazione di “Valore D”. Art. 3. Finalità, scopo e durata L'associazione ha per scopo la promozione della cultura dell'inclusione e la valorizzazione delle diversità - con particolare focus sull'equilibrio di genere e la promozione del talento femminile all'interno delle imprese, delle realtà professionali, delle istituzioni ed enti, nonché il rafforzamento dei legami e delle conoscenze tra i diversi associati in relazione a detta promozione. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. L'associazione avrà termine quando cesseranno gli scopi per i quali è stata costituita; tale cessazione sarà accertata con delibera assembleare, con le maggioranze di cui al successivo articolo 11.	STATUTO Art. 1. Costituzione È costituita a tempo indeterminato un'associazione senza fine di lucro regolamentata dal presente statuto e dalle leggi vigenti in Italia. L'associazione è fondata nel 2009 dalle aziende: AstraZeneca S.p.A., Enel S.p.A., Ikea Italia Retail S.r.l., UniCredit S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Nuovo Pignone S.p.A., Consorzio delle Aziende Johnson & Johnson, Microsoft S.r.l., McKinsey & Company Inc. Italy, The McGraw-Hill Companies S.r.l. e Luxottica Group S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A. riveste il ruolo di associato fondatore aggiunto. Art. 2. Denominazione L'associazione assume la denominazione di “Valore D”. Art. 3. Finalità, scopo e durata L'associazione ha per scopo la promozione della cultura dell'inclusione e la valorizzazione delle diversità - con particolare focus sull'equilibrio di genere e la promozione del talento femminile all'interno delle imprese, delle realtà professionali, delle istituzioni ed enti, nonché il rafforzamento dei legami e delle conoscenze tra i diversi associati in relazione a detta promozione. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. L'associazione avrà termine quando cesseranno gli scopi per i quali è stata costituita; tale cessazione sarà accertata con delibera assembleare, con le maggioranze di cui al successivo articolo 12.

Art. 4. Attività

L'azione sui temi sopra indicati viene svolta con le seguenti modalità operative:

- promozione di scambi di esperienze, condivisioni e rapporti di collaborazione fra gli associati;
- diffusione, nel mondo economico, accademico, industriale, commerciale e politico, della conoscenza e consapevolezza delle possibilità e delle pratiche per valorizzare tutti i talenti, a prescindere da genere, cultura, etnia, età, religione e ogni altra diversità;
- introduzione, sviluppo e/o divulgazione, nelle aziende e negli enti pubblici, di progetti, strutture, iniziative per l'attrazione, sviluppo e ritenzione dei talenti femminili in azienda e per la promozione di una cultura inclusiva;
- organizzazione di gruppi di lavoro, riunioni, convegni, congressi, incontri di "benchmarking" e sessioni di incontro monotematiche, attività formative nonché di ricerche, studi e pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni per promuovere una cultura inclusiva, senza stereotipi e discriminazioni;
- sviluppo di attività mirate a realizzare la parità di genere a tutti i livelli di inquadramento e responsabilità attraverso formazione, organizzazione di momenti di condivisione di esperienze, attività collegiali (conferenze), programmi di interazione individuale di figure professionali di diverso livello (programmi di "mentorship" e "role modeling");
- offerta di servizi, ivi inclusi servizi di consulenza, alle aziende, associate e non, che vogliano intraprendere un percorso di valorizzazione delle diversità attraverso la creazione di strutture di governance, processi e programmi di sviluppo finalizzati a favorire la cultura dell'inclusione, la gestione delle diversità e la promozione della parità di genere;
- ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

L'associazione, nell'attuazione dei propri obiettivi, potrà, inoltre, promuovere ed organizzare tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, webinar, corsi universitari, riunioni, mostre, concorsi, corsi e momenti formativi di ogni livello per studi connessi ai temi propri istituzionali.

L'associazione – nel rispetto delle proprie finalità – potrà aderire ad altre realtà associative italiane ed

Art. 4. Attività

L'azione sui temi sopra indicati viene svolta con le seguenti modalità operative:

- promozione di scambi di esperienze, condivisioni e rapporti di collaborazione fra gli associati;
- diffusione, nel mondo economico, accademico, industriale, commerciale e politico, della conoscenza e consapevolezza delle possibilità e delle pratiche per valorizzare tutti i talenti, a prescindere da genere, cultura, etnia, età, religione e ogni altra diversità;
- introduzione, sviluppo e/o divulgazione, nelle aziende e negli enti pubblici, di progetti, strutture, iniziative per l'attrazione, sviluppo e ritenzione dei talenti femminili in azienda e per la promozione di una cultura inclusiva;
- organizzazione di gruppi di lavoro, riunioni, convegni, congressi, incontri di "benchmarking" e sessioni di incontro monotematiche, attività formative nonché di ricerche, studi e pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni per promuovere una cultura inclusiva, senza stereotipi e discriminazioni;
- sviluppo di attività mirate a realizzare la parità di genere a tutti i livelli di inquadramento e responsabilità attraverso formazione, organizzazione di momenti di condivisione di esperienze, attività collegiali (conferenze), programmi di interazione individuale di figure professionali di diverso livello (programmi di "mentorship" e "role modeling");
- offerta di servizi, ivi inclusi servizi di consulenza, alle aziende, associate e non, che vogliano intraprendere un percorso di valorizzazione delle diversità attraverso la creazione di strutture di governance, processi e programmi di sviluppo finalizzati a favorire la cultura dell'inclusione, la gestione delle diversità e la promozione della parità di genere;
- ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi suddetti.

L'associazione, nell'attuazione dei propri obiettivi, potrà, inoltre, promuovere ed organizzare tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, webinar, corsi universitari, riunioni, mostre, concorsi, corsi e momenti formativi di ogni livello per studi connessi ai temi propri istituzionali.

L'associazione – nel rispetto delle proprie finalità – potrà aderire ad altre realtà associative italiane ed

estere, rendere operative sezioni e/o patrocinare altre associazioni ed enti/università sia sul territorio italiano sia nei paesi esteri.

Art. 5. Sede

L'associazione ha sede a Milano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal consiglio direttivo e non costituisce modifica statutaria e deve essere comunicata all'Autorità di vigilanza entro 30 giorni.

Altri uffici potranno essere istituiti in altre città in Italia e all'estero.

Art. 6. Associati

Possono essere associati le persone giuridiche, pubbliche e private, con e senza scopo di lucro, comprese le società, le quali condividano le finalità associative. Gli associati possono essere distinti tra:

- Ambassador;
- Sostenitori;
- Ordinari;
- Junior.

Sono associati Ambassador le persone giuridiche che supportano l'associazione con un contributo che verrà determinato dal consiglio direttivo in misura maggiore rispetto a quello degli associati Sostenitori.

Sono associati Sostenitori le persone giuridiche che supportano l'associazione con un contributo che verrà determinato dal consiglio direttivo in misura maggiore rispetto a quello degli associati Ordinari.

Sono associati Junior le persone giuridiche, non multinazionali, che per la limitata connotazione dimensionale e di fatturato beneficiano di una riduzione rispetto alla quota associativa prevista per gli associati Ordinari. Il consiglio direttivo potrà definire un limite massimo temporale per beneficiare di questa riduzione nonché i criteri dimensionali per accedere.

Sono associati Ordinari le persone giuridiche diverse dalle precedenti categorie.

L'ammontare delle quote associative per le diverse tipologie di associati viene determinato con delibera dal consiglio direttivo. Ciascun associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

estere, rendere operative sezioni e/o patrocinare altre associazioni ed enti/università sia sul territorio italiano sia nei paesi esteri.

Art. 5. Sede

L'associazione ha sede a Milano. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal consiglio direttivo e non costituisce modifica statutaria e deve essere comunicata all'Autorità di vigilanza entro 30 giorni.

Altri uffici potranno essere istituiti in altre città in Italia e all'estero.

Art. 6. Associati

L'Associazione è aperta alle persone giuridiche, pubbliche e private, con e senza scopo di lucro, comprese le società, le quali condividano le **finalità associative, secondo le modalità e la procedura di ammissione di cui al successivo articolo 8.**

Gli Associati possono essere distinti tra:

- Ambassador;
- Sostenitori;
- Ordinari;
- Junior.

Sono Associati Ambassador le persone giuridiche che supportano l'Associazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo in misura maggiore rispetto a quello degli Associati Sostenitori.

Sono Associati Sostenitori le persone giuridiche che supportano l'Associazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo in misura maggiore rispetto a quello degli Associati Ordinari.

Sono Associati Junior le persone giuridiche, non multinazionali, che per la limitata connotazione dimensionale e di fatturato beneficiano di una riduzione rispetto alla quota associativa prevista per gli Associati Ordinari. Il Consiglio Direttivo potrà definire un limite massimo temporale per beneficiare di questa riduzione nonché i criteri dimensionali per accedere.

Sono Associati Ordinari le persone giuridiche diverse dalle precedenti categorie. L'ammontare delle quote associative per le diverse tipologie di Associati viene determinato con delibera dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 7. Amici dell'associazione e presidenti emeriti/e

È possibile attribuire a persone fisiche e giuridiche la qualifica di “Amici”, nominati dal consiglio su proposta del/della presidente; è Amico/a la persona, fisica o giuridica, privata o pubblica, che si è particolarmente distinta per la sua attività nella promozione e nello sviluppo di attività di crescita di ruoli di direzione al femminile, o che viene riconosciuta come modello di riferimento per l'applicazione dei valori promossi dall'associazione, o che – condividendo le finalità dell'associazione – ha fattivamente partecipato alle iniziative promozionali della stessa.

L'Amico/a può partecipare, senza diritto di voto e di intervento, all'assemblea dell'associazione ed alle iniziative promosse dall'associazione, secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo.

Coloro che hanno ricoperto la carica di presidente dell'associazione assumono la qualifica di presidente emerito/a. Il consiglio direttivo potrà affidare specifici incarichi ai/alle presidenti emeriti/e per conto dell'Associazione.

Art. 8. Modalità di ammissione e dismissione

Si diventa associato presentando la domanda di ammissione, che prevede l'accettazione delle regole del presente statuto e, qualora il consiglio direttivo approvi la domanda, pagando la quota di iscrizione annuale, la cui entità verrà stabilita ogni anno dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere il nominativo e i recapiti di una o più persone fisiche (scelte tra i propri soci, tra i propri amministratori o tra i propri dipendenti) designate a rappresentare l'associato all'interno dell'associazione, nonché ad esercitare il diritto di voto in assemblea.

Fino a che detta designazione non intervenga, si intendono tacitamente designati, l'amministratore unico o ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione dell'associato.

L'associato potrà anche indicare come designato anziché il nominativo di una persona fisica, il ruolo ri-

Art. 7. Amici dell'associazione e presidenti emeriti/e

È possibile attribuire a persone fisiche e giuridiche la qualifica di “Amici/che dell'Associazione”, nominati/e dal Consiglio Direttivo su proposta del/della Presidente. È Amico/a dell'Associazione la persona, fisica o giuridica, privata o pubblica, che si sia particolarmente distinta per la propria attività nella promozione e nello sviluppo di iniziative volte alla crescita dei ruoli di direzione al femminile, ovvero che sia riconosciuta come modello di riferimento per l'applicazione dei valori promossi dall'Associazione, oppure che – condividendone le finalità – abbia fattivamente partecipato alle iniziative promozionali della stessa.

L'Amico/a dell'Associazione può partecipare, senza diritto di voto né di intervento, all'Assemblea dell'Associazione e alle iniziative dalla stessa promosse, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione assumono la qualifica di Presidente emerito/a. **I/Le Presidenti emeriti/e possono partecipare, senza diritto di voto né di intervento, all'Assemblea dell'Associazione e alle iniziative dalla stessa promosse, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.** Il Consiglio Direttivo può affidare specifici incarichi ai/alle Presidenti emeriti/e per conto dell'Associazione.

Art. 8. Modalità di ammissione, recesso, esclusione

Si diventa Associato presentando la domanda di ammissione, che prevede l'accettazione delle regole del presente Statuto e, qualora il Consiglio Direttivo approvi la domanda, pagando la quota di iscrizione annuale, la cui entità verrà stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà contenere il nominativo e i recapiti di una o più persone fisiche (scelte tra i propri soci, tra i propri amministratori o tra i propri dipendenti) designate a rappresentare l'Associato all'interno dell'Associazione, nonché ad esercitare il diritto di voto in Assemblea.

Fino a che detta designazione non intervenga, si intendono tacitamente designati l'amministratore unico o ciascuno dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Associato.

L'Associato potrà anche indicare come designato anziché il nominativo di una persona fisica, il ruolo ri-

coperto dallo stesso (per esempio: “Direttore Risorse Umane”) proposto.

Le persone fisiche e/o i ruoli delegati dall’associato sono in ogni momento da esso liberamente revocabili e sostituibili con altre persone fisiche o con altri ruoli. Gli associati sono tenuti ad informare tempestivamente l’associazione nel caso in cui la persona delegata a rappresentarli venga sostituita ed a fornire il nome ed i recapiti del sostituto o, nel caso in cui l’associato abbia comunicato soltanto il ruolo, a comunicare il nuovo ruolo designato.

Il consiglio direttivo ha la possibilità di accogliere o meno le domande di ammissione, tenuto conto dello scopo dell’associazione.

L’associato che intenda recedere dall’associazione dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata al consiglio direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché la relativa comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

Gli associati possono essere esclusi dall’associazione in seguito a decisione dell’assemblea, per una delle seguenti cause:

- a) grave e reiterato ritardo nel pagamento della quota associativa annuale;
- b) mancato assolvimento dei doveri fondamentali derivanti dalla condizione di associato;
- c) estinzione del soggetto giuridico.

L’esclusione dall’associazione non comporta la restituzione delle quote pagate né favenire meno l’obbligo di pagamento dell’intera quota associativa per l’anno in corso. Lo status di associato non è trasmissibile.

Art. 9. Diritti degli associati

Il pagamento della quota associativa consente agli associati l’esercizio dei diritti sociali in coerenza con quanto previsto dallo statuto.

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti.

Apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo potrà regolare la fruizione, da parte degli associati, dei servizi non compresi nella quota associativa annuale (di seguito i “Servizi Accessori”).

coperto dallo stesso (per esempio: “Direttore Risorse Umane”) proposto.

Le persone fisiche e/o i ruoli delegati dall’Associato sono in ogni momento da esso liberamente revocabili e sostituibili con altre persone fisiche o con altri ruoli. Gli Associati sono tenuti ad informare tempestivamente l’Associazione nel caso in cui la persona delegata a rappresentarli venga sostituita ed a fornire il nome ed i recapiti del sostituto o, nel caso in cui l’Associato abbia comunicato soltanto il ruolo, a comunicare il nuovo ruolo designato.

Il Consiglio Direttivo ha la possibilità di accogliere o meno le domande di ammissione, tenuto conto **della compatibilità rispetto agli scopi e alle attività dell’Associazione, come definite ai precedenti articoli 3 e 4.**

L’Associato che intenda recedere dall’Associazione dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo; il recesso **deve intendersi ad nutum** e ha effetto con lo scadere dell’anno **in corso al momento dell’invio della comunicazione**, purché la relativa comunicazione sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno.

Gli Associati possono essere esclusi dall’Associazione in seguito a decisione dell’Assemblea, per una delle seguenti cause:

- a) mancato pagamento della quota associativa annuale entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, previa diffida scritta rimasta senza esito per ulteriori 30 (trenta) giorni;**

- b) mancato assolvimento dei doveri derivanti dalla condizione di Associato di cui all’articolo 10;**

- c) estinzione del soggetto giuridico. L’esclusione dall’Associazione non comporta la restituzione delle quote pagate né fa venire meno l’obbligo di pagamento dell’intera quota associativa per l’anno in corso. Lo status di Associato non è trasmissibile.**

Art. 9. Diritti degli associati

Il pagamento della quota associativa consente agli associati l’esercizio dei diritti sociali in coerenza con quanto previsto dallo statuto.

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti.

Apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo potrà regolare la fruizione, da parte degli associati, dei servizi non compresi nella quota associativa **annuale.**

Art. 10. Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a pagare regolarmente le quote annuali stabilite. Tali quote annuali sono destinate a sostenere, insieme ad ogni eventuale altro provento, i costi di gestione dell'associazione. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, del codice etico e delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Art. 11. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. l'assemblea degli associati;
 - b. il consiglio direttivo;
 - c. il/la presidente e i/le vicepresidenti;
 - d. il comitato etico;
 - e. l'organo di controllo.
2. Al presidente e ai revisori possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12. L'assemblea degli associati

- 1) Essa è composta da tutti gli associati, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale, ciascuno con diritto ad un voto. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 2) L'assemblea può essere altresì convocata in caso di necessità qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati o un terzo dei membri del consiglio direttivo o, comunque, allorché lo ritenga opportuno il/la presidente del consiglio direttivo. L'assemblea può essere convocata in qualsiasi località, purché in Italia, ovvero in via telematica. La convocazione degli associati in assemblea deve essere fatta per iscritto, dal consiglio direttivo, a mezzo di

Art. 10. Doveri degli associati

Gli Associati sono tenuti a pagare regolarmente le quote annuali stabilite. Tali quote annuali sono destinate a sostenere, insieme ad ogni eventuale altro provento, i costi di gestione dell'Associazione. Gli Associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice Etico, **del Regolamento Nomine e Remunerazione** delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 11. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. l'assemblea degli associati;
 - b. il consiglio direttivo;
 - c. il/la presidente e i/le vicepresidenti;
 - d. il comitato etico;
 - e. il Comitato Nomine e Remunerazione;**
 - f. l'organo di controllo.
2. Al presidente e ai revisori possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. Ai membri del consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12. L'Assemblea degli Associati

1. Essa è composta da tutti gli Associati, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale, ciascuno con diritto ad un voto. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. L'Assemblea può essere altresì convocata in caso di necessità qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli Associati o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o, comunque, allorché lo ritenga opportuno il/la Presidente del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi località, purché in Italia, ovvero in via telematica. La convocazione degli Associati in Assemblea deve essere fatta per iscritto, dal Consiglio Direttivo, a mezzo

telefax o e-mail, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo (fisico o virtuale) e ora di svolgimento, spedita non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea o, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

3) L'assemblea è presieduta dal/dalla presidente o in caso di sua assenza da uno dei/delle vice presidenti o in mancanza/assenza dei/delle medesimi/e, dal/dalla consigliere/a più anziano/a assistito dal/dalla direttore/direttrice generale o da notaio.

4. Il libro dei verbali delle assemblee è conservato presso la sede sociale dell'associazione. L'associato può farsi rappresentare in assemblea previo rilascio di una delega scritta; la delega può essere conferita solo ad altro associato. Ciascun delegato può essere portatore di non più di 15 deleghe.

5. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

6. Le delibere delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati più uno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo non hanno voto.

7. L'assemblea ordinaria delibera in ordine all'approvazione del bilancio, in ordine alle cariche sociali e su ogni altra materia che il consiglio direttivo ritenga di sottoporre all'assemblea degli associati.

8. L'assemblea straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati più uno mentre, in seconda convocazione, è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

9. L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza degli associati presenti o rappresentati, ma, in ordine alle modifiche dello statuto, delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati.

10. Per l'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre comunque il voto favorevole di tre quarti degli associati.

11. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

di e-mail, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo (fisico o virtuale) e ora di svolgimento, spedita non più tardi di 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea o, in caso di motivata urgenza, almeno cinque giorni prima; **in tal caso, la convocazione dovrà contenere l'esplicita indicazione dei motivi dell'urgenza.**

3. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente o, in caso di sua assenza, da uno/a dei/delle Vicepresidenti o, in mancanza/assenza dei/delle medesimi/e, dal/dalla Consigliere/a più anziano/a assistito dal/dalla Direttore/Direttrice Generale o da notaio.

4. Il libro dei verbali delle assemblee è conservato presso la sede sociale dell'Associazione. L'Associato può farsi rappresentare in Assemblea previo rilascio di una delega scritta; la delega può essere conferita solo ad altro Associato. Ciascun delegato può essere portatore di non più di 15 deleghe.

5. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

6. Le delibere delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli Associati più uno. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

7. L'Assemblea ordinaria delibera in ordine all'approvazione del bilancio, in ordine alle cariche sociali, **in ordine all'approvazione e alla modifica del Regolamento Nomine e Remunerazione su proposta del Consiglio Direttivo** e su ogni altra materia che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea degli Associati.

8. L'Assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento e alla trasformazione, alla fusione o scissione dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

9. L'Assemblea straordinaria – fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 11 – è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati più uno mentre, in seconda convocazione, è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

10. L'Assemblea straordinaria – fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 11 – delibera in ordine

collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al/alla presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, da effettuarsi anche con strumenti telematici, sugli argomenti all'ordine del giorno.

alle modifiche dello **Statuto e alle operazioni straordinarie**, delibera con il voto favorevole dei due terzi degli Associati presenti o rappresentati.

11. Per l'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre comunque il voto favorevole di tre quarti degli Associati.

12. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al/alla Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, da effettuarsi anche con strumenti telematici, sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il voto può essere espresso con modalità elettroniche anche prima dell'Assemblea, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione; il voto resta riservato sino allo scrutinio; i voti validamente espressi sono computati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo. Il Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà indicare se intende avvalersi di quest'ultima modalità di voto.

13. Le decisioni degli Associati **oltre che mediante deliberazione assembleare** possono essere adottate mediante **consultazione scritta**.

14. La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun Associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza richiesta per la relativa deliberazione assembleare. Dai documenti sottoscritti dagli Associati devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione.

Art. 13. Il consiglio direttivo

1. È l'organo di gestione dell'associazione ed è composto in sede di nomina da minimo 15 a massimo 20 membri, incluso il/la presidente. Può essere composto fino ad un massimo di 21 membri nell'ipotesi di cui al successivo comma 19.
2. Le elezioni avvengono mediante presentazione di liste, con le modalità che seguono.
3. Nell'anno solare di scadenza del consiglio in carica entro la fine del mese di aprile ciascun associato in regola con il pagamento della quota può presentare, in forma telematica, un programma di governo dell'associazione per il successivo triennio contenente, altresì l'indicazione del/della candidato/a capolista alla carica di Presidente e l'elenco dei candidati consiglieri predisposto ai sensi del successivo comma 4. (di seguito il "programma")
4. La lista deve indicare (i) il/la candidato/a capolista che potrà essere interno all'organizzazione di una delle aziende associate ai sensi del successivo comma 5 (capolista interno) o esterno all'organizzazione delle aziende associate (Capolista esterno) - (ii) un numero di candidati compreso tra 15 e 19, di cui almeno un terzo e al massimo un mezzo (arrotondati per difetto) dovranno essere selezionati tra i membri del consiglio in carica (iii) almeno ulteriori tre candidati che potranno essere cooptati dal Consiglio nell'ipotesi di cui ai successivi commi 15 e 16.
5. La lista dovrà indicare, accanto al nome di ciascun candidato/a, quello dell'associato che esprime il candidato medesimo. Uno stesso candidato non può essere presente in più liste. L'associazione provvederà ad inviare tramite e-mail le liste ricevute a tutte le aziende associate.
6. I/Le candidati/e – ad esclusione del/la candidato/a capolista esterno/a - devono avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con una persona giuridica associata e - per quanto possibile - dovranno essere espressione di associati diversi per settore di attività, dimensioni, aziende multinazionali e nazionali. La lista dei candidati deve essere formata tenendo conto del criterio della diversità.

Art. 13. Consiglio Direttivo

1. Composizione e natura

1.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione ed è composto, in sede di nomina, da un minimo di 15 a un massimo di 20 membri, incluso/a il/la Presidente.

1.2. Il Consiglio Direttivo può essere composto fino a 21 membri esclusivamente nell'ipotesi di cui al comma 12.2.

2. Sistema elettorale e definizioni

2.1. Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono mediante presentazione di liste concorrenti.

2.2. Ai fini del presente articolo: a) "Programma" indica il programma di governo per il triennio successivo, recante l'indicazione del/della Capolista candidato/a alla Presidenza e l'elenco dei candidati/e Consiglieri/e; b) "Regolamento Nomine e Remunerazione" indica il regolamento attuativo approvato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, che disciplina, in conformità allo Statuto, gli aspetti operativi e procedurali delle candidature e delle votazioni (modulistica, controlli di ammissibilità, calendario operativo, modalità telematiche, parità di trattamento, par condicio, scrutinio, contestazioni).

3. Tempistica del procedimento elettorale

3.1. Nell'anno solare di scadenza del Consiglio in carica, ciascun Associato in regola con il pagamento della quota può presentare, la propria lista dei/delle candidati/e in forma telematica, secondo le modalità e le tempistiche indicate dal Regolamento Nomine e Remunerazione, che viene reso disponibile agli Associati sul sito web della Associazione il cui rispetto è vincolante per la partecipazione al procedimento elettorale.

4. Presentazione delle liste e requisiti strutturali

4.1. Ogni lista deve indicare:

- a) il/la Capolista, che può essere interno/a (Capolista interno/a) o esterno/a (Capolista esterno/a), secondo i criteri e le modalità stabiliti nel Regolamento Nomine e Remunerazione;
- b) fatto salvo quanto indicato nella lettera c), un numero di candidati/e, incluso/a il/la Capolista, compreso tra 15 e 20, di cui almeno un quarto e al massimo un terzo (arrotondati per difetto) selezionati tra i

7. I programmi presentati verranno pubblicati sul sito dell'associazione entro la seconda settimana di maggio in modo da consentirne la visione da parte di tutti gli associati. Nel corso del mese di maggio l'associazione inviterà gli associati ad una riunione (che potrà svolgersi anche in modalità telematica) nella quale i candidati avranno la possibilità di presentare il Programma.
8. Qualora i programmi presentati siano più di due, entro la seconda settimana di giugno, ciascun associato verrà invitato ad esprimere la propria preferenza per uno dei programmi pubblicati, da trasmettere all'associazione mediante posta elettronica o in via telematica. I due programmi che avranno ricevuto più consensi saranno trasmessi a tutti gli associati unitamente alla convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere il nuovo consiglio direttivo che dovrà svolgersi entro il 30 giugno.
9. Risultano eletti consiglieri i candidati della lista che riceverà più voti in assemblea.
10. È nominato/a presidente dell'associazione il/la primo/a candidato/a indicato/a nella lista (capolista) che ha ricevuto il maggior numero di voti e vice-presidente il/ secondo/a candidato/a nella lista. Potrà essere nominato/a vice-presidente anche il/la terzo/a candidato/a nella lista se indicato/a come tale dal/dalla capolista.
11. Qualora venga eletto presidente un/a candidato/a capolista esterno, egli/ella si impegna a favorire l'adesione a Valore D dell'azienda o della persona giuridica con cui intrattiene un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione.
12. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'invalidato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il/la consigliere/a che non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica.
13. Il consiglio direttivo dura in carica 3 esercizi fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica e, in ogni caso, fino alla nomina del successivo consiglio direttivo.

- membri del Consiglio in carica;
- c) almeno tre ulteriori candidati/e designati/e ai fini delle eventuali cooptazioni di cui ai commi 11 e 12;
- d) massimo n. 2 vice presidenti individuati nel/nella secondo/a e nel/nella terzo/a candidato in ciascuna lista
- 4.2. Accanto al nome di ciascun/a candidato/a deve essere indicato l'Associato che lo/a esprime. Il medesimo Associato non può comparire in più liste.
- 4.3. Le liste devono essere formate tenendo conto del criterio della diversità, intesa come equilibrio di genere, età, nazionalità, competenze professionali, settori di provenienza e background formativo.
5. Requisiti soggettivi dei candidati/e
- 5.1. Tutti/e i/le candidati/e, ad eccezione del/della Capolista Esterno/a, devono avere un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione, come definito nel Regolamento Nomine e Remunerazione, con un Associato.
- 5.2. Per quanto possibile, i/le candidati/e devono essere espressione di Associati/e diversi/e per settore, dimensioni, e natura (multinazionali e nazionali).
- 5.3. Sono cause di decadenza e di ineleggibilità quelle di cui al comma 9.4 e quelle ulteriormente individuate dal Regolamento Nomine e Remunerazione in coerenza con la legge e con lo Statuto.
6. Trasmissione e comunicazioni
- 6.1. Le liste e i Programmi sono trasmessi con le modalità e nei formati indicati dal Regolamento Nomine e Remunerazione.
7. Ammissione delle liste e controlli
- 7.1. La candidabilità del/della Capolista Esterno/a, l'ammissibilità delle liste è verificata dal Comitato Nomine e Remunerazione secondo criteri, tempi e modalità indicati nel Regolamento Nomine e Remunerazione con garanzie di indipendenza e imparzialità. Le candidature presentate e le nomine effettuate in violazione del Regolamento Nomine e Remunerazione sono nulle e prive di effetto. Il Comitato Nomine e Remunerazione vigila sul rispetto delle disposizioni del Regolamento Nomine e Remunerazione e riferisce al Consiglio Direttivo eventuali irregolarità.
8. Selezione preliminare e voto assembleare
- 8.1. La selezione preliminare tra più di due Programmi avviene mediante preferenza telematica ex comma

14. Il/la presidente potrà ricoprire la carica fino ad un massimo di due mandati consecutivi. Non computa al tal fine qualora il mandato abbia avuto una durata inferiore a 18 mesi. L'azienda che esprime il/la consigliere/a potrà restare in consiglio direttivo per un massimo di tre mandati consecutivi.
15. In caso venga meno il rapporto di lavoro dipendente o collaborazione tra il/la consigliere/a che non ricopre la carica di presidente e l'associato che lo aveva espresso, come pure nei casi di dimissioni, decadenza o di indisponibilità a svolgere i propri doveri di uno dei membri del consiglio direttivo, il consiglio richiede all'associato un nuovo nominativo. Qualora l'associato non provveda entro 60 giorni o non ritenga di avere un nominativo da segnalare, il sostituto verrà nominato dal consiglio, il quale sceglierà, ove possibile, fra i candidati non eletti dalla lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti.
16. Nel caso in cui cessi di appartenere all'associazione un associato che aveva espresso un/una consigliere/a in carica che non ricopre la carica di presidente, quest'ultimo decade ed il consiglio provvede a cooptare un nuovo membro scegliendolo ove possibile tra i/le candidati/e non eletti/e della lista vincitrice.
17. In tutti i casi di cui sopra, il/la sostituto/a eserciterà le sue funzioni fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio direttivo.
18. Nell'ipotesi in cui venga meno il rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione a qualsiasi titolo intercorrente tra il/la presidente del consiglio direttivo e l'associato che lo ha indicato come capolista interno, il consiglio direttivo, al fine di garantire la continuità dell'attività dell'associazione, può deliberare di confermare il/la presidente nella sua carica previa acquisizione, nel più breve tempo possibile, della disponibilità del/della medesimo/a presidente a concludere il proprio mandato.
19. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 18, qualora venga confermato il presidente in carica, al fine di garantire che i componenti del consiglio direttivo siano espressione della pluralità degli associati nel rispetto della volontà dell'assemblea

- 3.6, secondo le garanzie tecniche di cui al Regolamento Nomine e Remunerazione (identificazione, univocità del voto, tracciabilità e audit).
- 8.2. I due Programmi più votati accedono al voto dell'Assemblea, che delibera a maggioranza dei voti espressi, secondo le regole assembleari di Statuto. In caso di parità di voti tra due liste, si procede immediatamente ad un sorteggio effettuato in Assemblea.
9. Proclamazione, Presidenza e Vicepresidenze
- 9.1. Risultano eletti Consiglieri/e i/le candidati/e della lista che ottiene più voti in Assemblea.
- 9.2. È nominato/a Presidente il/la Capolista della lista che ha ottenuto più voti; è nominato/a Vicepresidente il/la secondo/a candidato/a della medesima lista.
- 9.3. Può essere nominato/a Vicepresidente anche il/la terzo/a candidato/a della lista, se indicato/a come tale dal/dalla Capolista in sede di Programma e secondo le modalità indicate nel Regolamento Nomine e Remunerazione.
- 9.4. Non può essere nominato/a Consigliere/a, e se nominato/a decade, chi versi in una delle seguenti condizioni: interdizione, inabilitazione, liquidazione giudiziale, o condanna a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il/La Consigliere/a che non partecipa a tre riunioni consecutive decade dalla carica, salvo giustificato motivo valutato dal Consiglio.
- 9.5. Qualora sia eletto/a Presidente un/a Capolista esterno/a, egli/ella si impegna a favorire l'adesione all'Associazione dell'ente con cui, eventualmente, intrattenga il rapporto di lavoro o collaborazione.
10. Durata del mandato e limiti
- 10.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica e, in ogni caso, fino alla nomina del successivo Consiglio.
- 10.2. Il/La Presidente può ricoprire la carica per un massimo di due mandati consecutivi; non si computa il mandato di durata inferiore a 18 mesi.
- 10.3. L'Associato che esprime un/a Consigliere/a può restare in Consiglio Direttivo per un massimo di tre mandati consecutivi.
11. Sostituzioni ordinarie dei Consiglieri/e
- 11.1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro

il consiglio direttivo richiede all'associato che aveva indicato il/la presidente (capolista interno) di indicare il nominativo di un nuovo consigliere che ricoprirà la carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica. In tal caso, il Consiglio potrà essere composto fino a 21 componenti.

20. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 18 qualora non venga confermato il/la presidente in carica ovvero in caso di dimissioni, decadenza o impossibilità del/della presidente ad esercitare le proprie funzioni, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, eleggendolo/a al proprio interno, tra i/le consiglieri/e che hanno manifestato la volontà di candidarsi.
21. Nell'ipotesi di cui al precedente comma se il presidente venuto meno era stato candidato da un'azienda associata il consiglio direttivo richiederà in ogni caso all'associato che aveva indicato il/la presidente di indicare il nominativo di un nuovo consigliere che ricoprirà la carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica, diversamente al fine di ricostituire il numero di componenti del consiglio individuato dall'assemblea il consiglio provvede a cooptare un nuovo membro scegliendolo ove possibile tra i/le candidati/e non eletti/e della lista vincitrice.
22. I/le consiglieri/e possono candidarsi alla Presidenza entro 7 giorni dal momento in cui è resa nota, a cura del/della vice-presidente con maggiore anzianità nella carica o, in caso di parità al/alla vice presidente più anziano/a di età, le dimissioni o l'impossibilità del/della presidente ad esercitare la sua funzione. L'elezione si svolgerà entro 5 giorni dalla raccolta delle candidature. In tal caso la decisione del consiglio può essere adottata anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso/voto espresso per iscritto anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici. La procedura di consultazione scritta, e di acquisizione del consenso espresso per iscritto (anche mediante mezzi elettronici) non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun consigliere/a il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata

subordinato/collaborazione tra il/la Consigliere/a (non Presidente) e l'Associato che lo/a ha espresso, ovvero in caso di dimissioni, decadenza o indisponibilità a svolgere i propri doveri, il Consiglio richiede all'Associato un nuovo nominativo.

11.2. Qualora l'Associato non provveda entro 60 giorni, o dichiarare di non avere un nominativo, il Consiglio nomina un/a sostituto/a scegliendolo/a, ove possibile, tra i/le candidati/e non eletti/e della lista vincitrice.

11.3. Nel caso in cui cessi di appartenere all'Associazione l'Associato che aveva espresso un/a Consigliere/a in carica (non Presidente), tale Consigliere/a decade; il Consiglio coopterà un nuovo/a membro scegliendolo/a, ove possibile, tra i/le candidati/e non eletti/e della lista vincitrice.

11.4. In tutti i casi di cui sopra, il/la sostituto/a resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

12. Continuità della Presidenza e composizione del Consiglio

12.1. Se viene meno, per qualsiasi causa, il rapporto tra il/la Presidente e l'Associato che lo/a aveva indicato come Capolista interno/a, il Consiglio, al fine di assicurare la continuità dell'attività associativa, può deliberare la conferma del/della Presidente sino al termine del mandato, previa acquisizione della sua disponibilità a concluderlo. Qualora il/la Presidente confermato/a nell'arco del mandato instauri un nuovo rapporto di lavoro o collaborazione con un Associato che abbia già espresso un/a Consigliere/a per tre mandati consecutivi, il limite di cui al comma 10.3 non si applica limitatamente alla durata residua del mandato in corso.

12.2. In tale ipotesi, il Consiglio chiede all'Associato che aveva indicato il/la Presidente di designare un/a nuovo/a Consigliere/a sino alla scadenza del mandato; in tal caso il Consiglio può essere composto fino a 21 membri.

12.3. Qualora il/la Presidente non sia confermato/a ovvero rassegni le dimissioni o non possa esercitare le funzioni, il Consiglio provvede alla sua sostituzione eleggendolo/a tra i/le Consiglieri/e che abbiano manifestato disponibilità entro 7 giorni dalla comunicazione, da effettuarsi a cura del/della Vicepresidente con maggiore anzianità nella carica (in caso di parità, del/della Vicepresidente più anziano/a di età). L'elezione

informazione.

23. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei/delle consiglieri/e in carica. Dai documenti sottoscritti dai/dalle consiglieri/e devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa. Il procedimento deve concludersi nel termine indicato nel testo della decisione. Risulta eletto/a presidente colui/colei che ha ricevuto la maggioranza dei voti.
24. Il/la presidente nominato/a in sostituzione di quello cessato scade insieme al consiglio direttivo alla fine dei 3 anni di mandato. Fintanto che il/la nuovo/a presidente non sarà nominato/a o confermato/a secondo la procedura di cui sopra, la presidenza verrà affidata «ad interim» al/alla vice-presidente con maggiore anzianità nella carica o, in caso di parità al/alla vice-presidente più anziano/a di età.
25. Al/la presidente dell'associazione potrà essere riconosciuto un emolumento determinato dal consiglio direttivo in proporzione all'attività svolte, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze nel rispetto delle disposizioni statutarie e delle normative vigenti, tenendo conto della natura di ente senza scopo di lucro dell'Associazione e dei principi di equilibrio e sostenibilità economica.
26. Resta ferma la facoltà del/della presidente di rinunciare totalmente o parzialmente all'emolumento, mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

avviene entro 5 giorni dalla raccolta delle candidature.

12.4. Se il/la Presidente cessato/a era stato/a candidato/a da un'azienda associata, il Consiglio richiede comunque all'Associato di designare un/a nuovo/a Consigliere/a sino alla scadenza del mandato; in difetto, il Consiglio coopterà un/a Consigliere/a, ove possibile tra i/le non eletti/e della lista vincitrice.

12.5. Il/La Presidente nominato/a in sostituzione scade con il Consiglio alla fine del triennio; sino alla nomina o conferma, la Presidenza è affidata ad interim al/alla Vicepresidente con maggiore anzianità nella carica (in caso di parità, al/alla Vicepresidente più anziano/a di età).

13. Forme di decisione del Consiglio in casi straordinari di sostituzione del Presidente

13.1. La decisione di cui al comma 12.3 può essere assunta anche mediante consultazione scritta o consenso/voto espresso per iscritto con strumenti elettronici, nel rispetto dei principi di collegialità, informazione e parità di partecipazione.

13.2. La decisione è adottata con l'approvazione scritta della maggioranza dei/delle Consiglieri/e in carica su un unico documento (o su più documenti contenenti il medesimo testo), dal quale risultino con chiarezza l'oggetto e il consenso.

13.3. Il procedimento si conclude entro il termine indicato nel testo di decisione. È eletto/a Presidente chi ottiene la maggioranza dei voti.

14. Emolumento del/della Presidente

14.1. Al/Alla Presidente può essere riconosciuto un emolumento, nel rispetto della natura non lucrativa dell'Associazione e dei principi di equilibrio e sostenibilità economica. L'emolumento viene approvato dal Consiglio Direttivo e proposto dal Comitato Nomine e Remunerazione

14.2. Il/La Presidente può rinunciare, in tutto o in parte, all'emolumento con comunicazione scritta al Consiglio.

15. Procedimento elettorale e rinvii al Regolamento Nomine e Remunerazione

15.1. Il procedimento elettorale disciplinato dal presente articolo non può essere sospeso o interrotto dal Consiglio Direttivo. Eventuali modifiche del calendario o sospensioni sono ammissibili esclusivamente: a) per cause di forza maggiore o sopravvenienze norma-

Art. 14. Le riunioni del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo può riunirsi in qualsiasi località. Esso è convocato dal/dalla presidente con avviso scritto inviato con mezzi che ne attestino l'avvenuta ricezione (telefax, e-mail ecc...) contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo (fisico o virtuale) e ora di svolgimento, spedita a tutti i consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, nei casi di urgenza, con un preavviso di 2 giorni. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
2. Il libro dei verbali è conservato presso la sede dell'associazione.
3. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal/dalla presidente o in caso di sua assenza da uno/una dei/delle vice presidenti o in mancanza/assenza dei/delle medesimi/e, dal/dalla consigliere/a più anziano/a assistito dal/dalla direttore/direttrice generale. Ciascun membro del consiglio direttivo esprime un voto.
4. È ammessa, alle stesse condizioni previste per l'assemblea, la partecipazione in audio/video conferenza.
5. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei/delle consiglieri/e in carica; in caso di parità di voti prevale il voto del/della presidente.
6. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare dal verbale firmato dal/dalla presidente e dal/dalla direttore/direttrice generale.
7. Sono di competenza del consiglio direttivo:
 - a. la scelta del/della direttore/direttrice generale dell'associazione;
 - b. la redazione e la presentazione all'assemblea degli associati della relazione sull'attività dell'associazione e sul bilancio annuale con-

tive che rendano impossibile il rispetto dei termini; e b) con delibera dell'Assemblea, convocata anche in via straordinaria, su proposta motivata, ovvero nei casi e con le modalità tassativamente previsti dal Regolamento Nomine e Remunerazione in coerenza con lo Statuto.

Art. 14. Le riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in qualsiasi località. Esso è convocato dal/dalla Presidente **con avviso scritto, a mezzo di e-mail**, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo (fisico o virtuale) e ora di svolgimento, spedita a tutti i consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, nei casi di urgenza, con un preavviso di 2 giorni. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
2. Il libro dei verbali è conservato presso la sede dell'Associazione.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal/dalla Presidente o in caso di sua assenza da uno/una dei/delle Vicepresidenti o in mancanza/assenza dei/delle medesimi/e, dal/dalla Consigliere/a più anziano/a assistito dal/dalla Direttore/Direttrice Generale. Ciascun membro del Consiglio Direttivo esprime un voto.
4. È ammessa, alle stesse condizioni previste per l'Assemblea, la partecipazione in audio/video conferenza.
5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei/delle consiglieri/e in carica; in caso di parità di voti prevale il voto del/della Presidente.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare dal verbale firmato dal/dalla Presidente e dal/dalla Direttore/Direttrice Generale.
7. Sono di competenza del Consiglio Direttivo:
 - a) la scelta del/della Direttore/Direttrice Generale dell'Associazione;
 - b) la redazione e la presentazione all'Assemblea degli Associati della relazione sull'attività dell'Associazione e sul bilancio annuale consuntivo; bilanci e relazioni devono essere a disposizione degli Associati

suntivo; bilanci e relazioni devono essere a disposizione degli associati presso gli uffici dell'associazione accompagnati da una relazione del collegio dei revisori;

- c. l'esame e la delibera su ogni altra questione collegata all'attività dell'associazione e non riservata all'assemblea degli associati;
 - d. la determinazione della quota annuale che ciascun associato deve versare e le eventuali esenzioni;
 - e. la determinazione dei poteri del/della direttore/direttrice generale eccedenti l'ordinaria amministrazione e la sua remunerazione;
 - f. l'assunzione ed il licenziamento di dirigenti dipendenti dell'associazione;
 - g. l'eventuale emolumento al/la presidente (art. 13 comma 25);
 - h. la nomina di comitati ai sensi del successivo paragrafo;
 - i. la redazione dei regolamenti interni;
 - j. la definizione dell'indirizzo strategico dell'associazione nel triennio di riferimento.
8. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato di Presidenza composto da massimo cinque membri, tra cui il/la presidente, i/le vicepresidenti, il/la direttore/trice generale che partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza senza diritto di voto.
9. Le decisioni del Consiglio Direttivo relative all'ordinaria amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

presso gli uffici dell'Associazione accompagnati da una relazione del collegio dei revisori;

- c) l'esame e la delibera su ogni altra questione collegata all'attività dell'Associazione e non riservata all'Assemblea degli Associati;
- d) la determinazione della quota annuale che ciascun Associato deve versare e le eventuali esenzioni;
- e) la determinazione dei poteri del/della Direttore/Direttrice Generale eccedenti l'ordinaria amministrazione e la sua remunerazione;
- f) l'assunzione ed il licenziamento di dirigenti dipendenti dell'Associazione;
- g) l'eventuale emolumento al/la **Presidente**;
- h) la nomina di comitati ai sensi del successivo paragrafo;
- i) la redazione dei regolamenti interni, **fatto salvo il Regolamento Nomine e Remunerazione che è approvato dall'Assemblea**;
- l) la definizione dell'indirizzo strategico dell'Associazione nel triennio di riferimento.

8. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato di Presidenza composto da massimo cinque membri tra cui il/la Presidente, i/le Vicepresidenti, il/la Direttore/trice generale che partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza senza diritto di voto.

9. Le decisioni del Consiglio Direttivo relative all'ordinaria amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Art. 15. Comitato Nomine e Remunerazione

1. È istituito il Comitato Nomine e Remunerazione (di seguito il "Comitato Nomine e Remunerazione"), organo dell'Associazione con funzioni istruttorie, consultive e di vigilanza in materia di candidature e nomine ai sensi del presente Statuto e del Regolamento Nomine e Remunerazione.

2. Il Comitato Nomine e Remunerazione è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da quattro

membri, come segue: (a) un/una Presidente Emerito/a dell'Associazione, che presiede il Comitato Nomine e Remunerazione nominato/a dal/dalla Presidente in carica; (b) un/una componente indipendente che non sia candidato/a a ricoprire la carica di Presidente dell'Associazione né faccia parte di una delle liste candidate per il successivo mandato, designato/a dal Consiglio Direttivo ed esterno/a all'Associazione designato dal Consiglio Direttivo; (c) un/una componente indipendente, che non sia candidato/a a ricoprire la carica di Presidente dell'Associazione né faccia parte di una delle liste candidate per il successivo mandato, anche esterno designato/a dal Comitato Etico; (d) un/una componente dell'Organo di Controllo, designato/a dall'Organo di Controllo tra i propri membri effettivi sprovvisto del diritto di voto.

Il Comitato Nomine e Remunerazione dura in carica tre esercizi, salvo casi eccezionali su valutazione del Consiglio Direttivo. Il Comitato Nomine e Remunerazione resta in carica fino alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato e, in ogni caso, fino alla nomina del nuovo Comitato Nomine e Remunerazione.

3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei componenti di cui al comma 2 – per dimissioni, decadenza, revoca o per qualsiasi altra causa – l'organo che ha effettuato la designazione, ovvero il Consiglio Direttivo nel caso del/la Consigliere/a, provvede alla sostituzione entro sessanta giorni. In tale caso, nell'ipotesi in cui venga meno il/la Presidente dell'Associazione, il componente di cui alla lettera (b) comma 2 è designato dal/dalla Vicepresidente con maggiore anzianità nella carica. Il/la componente subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato Nomine in corso.

4. Il Comitato Nomine e Remunerazione ha le seguenti funzioni:

- (a) verificare la conformità delle candidature e delle liste presentate ai requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Nomine e Remunerazione;
- (b) valutare i requisiti di candidabilità, di eleggibilità, indipendenza e compatibilità dei/delle candidati/e, nel rispetto del criterio della diversità di cui all'Art. 13, comma 4.3, del presente Statuto;
- (c) istruire e gestire il procedimento elettorale secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nomine e

Art. 15. Il comitato etico

Il consiglio direttivo istituisce al proprio interno il comitato etico, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. vigilare sul rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e riferire annualmente al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta;
- b. ricevere segnalazioni di presunte violazioni del codice etico;
- c. effettuare gli accertamenti necessari sulle

Remunerazione;

(d) riferire all'Assemblea degli Associati sull'esito dell'istruttoria e sulla regolarità del procedimento elettorale;

(e) vigilare, in coordinamento con l'Organo di Controllo e il Consiglio Direttivo, sul rispetto delle disposizioni del Regolamento Nomine e Remunerazione durante l'intero procedimento di nomina;

(f) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal Regolamento Nomine e Remunerazione.

5. Il Comitato Nomine e Remunerazione si riunisce su convocazione del/della Presidente del Comitato stesso, ogniquale volta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni e, in ogni caso, in occasione di ciascun procedimento elettorale. Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica, alle medesime condizioni previste dall'Art. 14 del presente Statuto per le riunioni del Consiglio Direttivo.

6. Il Comitato Nomine e Remunerazione delibera a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto ed è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevale il voto del/della Presidente del Comitato.

7. I componenti del Comitato Nomine e Remunerazione sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Si applicano le disposizioni in materia di conflitti di interesse previste dal Codice Etico dell'Associazione.

8. Le candidature presentate e le nomine effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo o del Regolamento Nomine e Remunerazione sono invalide e prive di effetto. Il Comitato Nomine e Remunerazione riferisce tempestivamente all'Assemblea e al Consiglio Direttivo le irregolarità riscontrate come stabilito nel Regolamento Nomine e Remunerazione.

Art 16. Il Comitato Etico

1. Il Consiglio Direttivo istituisce al proprio interno il Comitato Etico, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. vigilare sul rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e riferire annualmente al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta;
- b. ricevere segnalazioni di presunte violazioni del codice etico;
- c. effettuare gli accertamenti necessari sulle segna-

segnalazioni ricevute e, in caso di violazione, riferire al Consiglio Direttivo, formulando proposte di eventuali provvedimenti correttivi da adottare in conformità con lo Statuto;

- d. ricevere segnalazioni relative a potenziali conflitti di interesse;
- e. proporre al Consiglio Direttivo eventuali revisioni del Codice Etico e delle procedure correlate;
- f. esprimere un parere non vincolante sulle candidature alla presidenza, valutandone la coerenza con il profilo ideale del/la presidente, con particolare riferimento alle caratteristiche personali, alle competenze professionali e all'esperienza maturata.

Art. 16. L'organo di controllo

1. L'organo di controllo è composto dal/dalla presidente del collegio, da 2 (due) componenti effettivi e da 2 (due) componenti supplenti. L'organo di controllo è eletto dall'assemblea degli associati tra soggetti che risultano iscritti al registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi ed il mandato ha termine alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica. Il ruolo di componente dell'organo di controllo è incompatibile con la carica di presidente, consigliere direttivo e direttore/direttrice generale.
3. Spetta all'organo di controllo la vigilanza:
 - a. sulla corretta amministrazione dell'associazione,
 - b. sull'osservanza della legge e dello statuto,
 - c. sul rispetto del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, riserve, fondi o patrimonio,
4. L'organo di controllo presenta annualmente al consiglio direttivo e all'assemblea una relazione sui risultati dell'attività di controllo compiuta.
5. L'organo di controllo è validamente costituito con

segnalazioni ricevute e, in caso di violazione, riferire al Consiglio Direttivo, formulando proposte di eventuali provvedimenti correttivi da adottare in conformità con lo Statuto;

- d. ricevere segnalazioni relative a potenziali conflitti di interesse;
- e. proporre al Consiglio Direttivo eventuali revisioni del Codice Etico e delle procedure correlate;
- f. esprimere un parere non vincolante sulle candidature alla presidenza, valutandone la coerenza con il profilo ideale del/la Presidente, con particolare riferimento alle caratteristiche personali, alle competenze professionali e all'esperienza maturata.

2. In caso di conflitto di interessi, come disciplinato dal Codice Etico, derivante da eventuali incarichi ulteriori ricoperti all'interno dell'Associazione, ciascun membro del Comitato Etico è chiamato ad astenersi dalle riunioni e dalle votazioni pertinenti.

Art. 17. L'organo di controllo

1. L'Organo di Controllo è composto dal/dalla Presidente del collegio, da 2 (due) componenti effettivi e da 2 (due) componenti supplenti. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea degli Associati tra soggetti che risultano iscritti al registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) esercizi ed il mandato ha termine alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica. Il ruolo di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Presidente, Consigliere direttivo e Direttore/Direttrice Generale.
3. Spetta all'Organo di Controllo la vigilanza:
 - a) sulla corretta amministrazione dell'Associazione,
 - b) sull'osservanza della legge e dello Statuto,
 - c) sul rispetto del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, riserve, fondi o patrimonio,
4. L'Organo di Controllo presenta annualmente al Consiglio Direttivo e all'assemblea una relazione sui risultati dell'attività di controllo compiuta.
5. L'Organo di Controllo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei/delle componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

la presenza della maggioranza dei/delle componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

6. Almeno un/una componente dell'organo di controllo assiste alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo.
7. In caso di rinuncia, decadenza o di morte di uno dei/delle componenti dell'organo di controllo, subentrano i/le supplenti in ordine di età decrescente e rimangono in carica fino alla successiva assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I/le nuovi/e nominati/e restano in carica sino al compimento del periodo dei tre esercizi per i quali era stato nominato il collegio dei revisori.
8. In caso di rinuncia, decadenza o di morte del/della presidente dell'organo di controllo, la presidenza sarà assunta sino alla successiva assemblea dal/dalla componente del collegio dei revisori più anziano/a.
9. Se con i/le componenti supplenti non si completa l'organo di controllo, deve essere convocata l'assemblea affinché provveda all'integrazione del collegio medesimo.
10. La revisione legale deve essere affidata all'organo di controllo o a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17. I Comitati

Il consiglio direttivo può costituire uno o più comitati interni (fino ad un massimo di 5) volti a sviluppare iniziative e temi specifici nell'ambito delle attività di competenza dell'associazione. I comitati interni operano con funzioni propositive e di consulenza nei limiti del presente statuto e secondo i programmi approvati dal consiglio direttivo.

Ogni comitato deve essere costituito da almeno 1 rappresentante del consiglio.

Il consiglio direttivo individua tra i/le componenti del comitato, a sua discrezione, un/una presidente del comitato stesso, che avrà il compito di coordinarne l'attività e mantenere i rapporti con il consiglio direttivo.

La durata in carica del comitato sarà stabilita all'atto

6. Almeno un/una componente dell'Organo di Controllo assiste alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

7. In caso di rinuncia, decadenza o di morte di uno dei/delle componenti dell'Organo di Controllo, subentrano i/le supplenti in ordine di età decrescente e rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I/le nuovi/e nominati/e restano in carica sino al compimento del periodo dei tre esercizi per i quali era stato nominato il collegio dei revisori.

8. In caso di rinuncia, decadenza o di morte del/della Presidente dell'Organo di Controllo, la presidenza sarà assunta sino alla successiva Assemblea dal/dalla componente del collegio dei revisori più anziano/a.

9. Se con i/le componenti supplenti non si completa l'Organo di Controllo, deve essere convocata l'Assemblea affinché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

10. La revisione legale deve essere affidata all'Organo di Controllo o a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 18. I Comitati interni

Il Consiglio Direttivo può costituire uno o più comitati interni (fino ad un massimo di 5) volti a sviluppare iniziative e temi specifici nell'ambito delle attività di competenza dell'Associazione. I comitati interni operano con funzioni propositive e di consulenza nei limiti del presente Statuto e secondo i programmi approvati dal Consiglio Direttivo.

Ogni comitato deve essere costituito da almeno 1 rappresentante del consiglio.

Il Consiglio Direttivo individua tra i/le componenti del comitato, a sua discrezione, un/una Presidente del comitato stesso, che avrà il compito di coordinarne l'attività e mantenere i rapporti con il Consiglio Direttivo.

La durata in carica del comitato sarà stabilita all'atto

della costituzione.

Per il miglior funzionamento del comitato il consiglio direttivo potrà emanare, di volta in volta, norme relative alla sua organizzazione secondo quanto sarà da quest'ultimo ritenuto necessario od opportuno, anche in forma di regolamento.

Art. 18. Poteri del/della presidente, dei/delle vice-presidenti e del/la direttore/trice generale

Il/la presidente è il/la legale rappresentante dell'associazione, presiede le riunioni del consiglio direttivo e le assemblee annuali degli associati, e dà attuazione alle decisioni del consiglio direttivo.

Il/la vicepresidente, o i/le vicepresidenti se nominati/e in numero massimo di 2, sono responsabili di eventuali uffici dell'associazione dislocati sul territorio.

Il/la direttore/trice generale è incaricato del funzionamento operativo dell'associazione ed esercita i poteri di amministrazione e rappresentanza ordinaria, salvo che il consiglio gli attribuisca deleghe ulteriori.

Il consiglio direttivo ha facoltà di determinare l'organizzazione interna dell'associazione, considerando e definendo la distribuzione delle funzioni tra presidente e direttore/trice generale, al fine di adeguare l'assetto dei poteri alle esigenze operative ed esecutive dell'associazione.

Art. 19. Esercizi sociali e bilanci.

L'esercizio sociale è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, corredato dai documenti di legge. Esso è sottoposto all'approvazione dell'assemblea insieme alla relazione del collegio dei revisori ed è depositato presso la sede centrale dell'associazione almeno una settimana prima della data fissata per l'assemblea generale, perché gli associati possano prenderne visione. Agli associati non potrà essere distribuita, in modo diretto o indiretto, alcuna quota di avanzo di gestione, di riserve o, in genere, del patrimonio sociale della associazione.

Art. 20. Scioglimento della associazione

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dalla legge e dallo statuto sociale, lo scioglimento

della costituzione.

Per il miglior funzionamento del comitato il Consiglio Direttivo potrà emanare, di volta in volta, norme relative alla sua organizzazione secondo quanto sarà da quest'ultimo ritenuto necessario od opportuno, anche in forma di regolamento.

Art. 19. Poteri del/della Presidente, dei/delle Vice-presidenti e del/la Direttore/trice Generale

Il/la Presidente è il/la legale rappresentante dell'Associazione, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le assemblee annuali degli Associati, e dà attuazione alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il/la Vicepresidente, o i/le Vicepresidenti se nominati/e in numero massimo di 2, sono responsabili di eventuali uffici dell'Associazione dislocati sul territorio.

Il/la Direttore/trice Generale è incaricato del funzionamento operativo dell'Associazione ed esercita i poteri di amministrazione e rappresentanza ordinaria, salvo che il consiglio gli attribuisca deleghe ulteriori.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare l'organizzazione interna dell'Associazione, considerando e definendo la distribuzione delle funzioni tra Presidente e Direttore/trice Generale, al fine di adeguare l'assetto dei poteri alle esigenze operative ed esecutive dell'Associazione.

Art. 20. Esercizi sociali e bilanci

L'esercizio sociale è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, corredato dai documenti di legge. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del collegio dei revisori ed è depositato presso la sede centrale dell'Associazione almeno una settimana prima della data fissata per l'Assemblea generale, perché gli Associati possano prenderne visione.

Agli Associati non potrà essere distribuita, in modo diretto o indiretto, alcuna quota di avanzo di gestione, di riserve o, in genere, del patrimonio sociale della Associazione.

Art. 21. Scioglimento della Associazione

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dalla legge e dallo Statuto sociale, lo scioglimento

è deliberato – ovvero accertato - dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'articolo 11; la medesima assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

Art. 21. Disposizioni finali

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Milano.

F.to:

Monica De Paoli
Cristiana Scelza

è deliberato – ovvero accertato - dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'articolo 12; la medesima Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.

Art. 22. Disposizioni finali

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Milano.